

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**Giovedì 11 maggio 2017**  
**816.**

**XVII LEGISLATURA**  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari sociali (XII)**

## **ALLEGATO 2**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

rilevato che l'articolo 22 del decreto-legge, recante disposizioni tese a favorire l'assunzione di personale, non contiene alcuna previsione relativa al personale che svolge la propria attività nel settore sanitario nonostante la carenza di organico in tale settore, causata dal blocco del *turnover*, stia mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA);

sottolineata, quindi, l'esigenza di assicurare, nell'ambito dei LEA, un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa, ciò che richiederebbe l'applicazione del sistema tariffario per l'acquisto di determinati ausili che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'équipe multidisciplinare;

evidenziato, inoltre, che, il decreto-legge in esame non reca alcuna misura volta a rafforzare i servizi territoriali in materia di politiche sociali nonostante la riduzione operata, soprattutto sul Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, ai sensi della quale parte di tale contributo, pari a oltre 200 milioni di euro, andrà a gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;

osservato, quindi, che l'articolo 31 del decreto-legge, in attuazione della suddetta Intesa, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

rilevato, altresì, che il decreto-legge in oggetto non contiene alcuna disposizione volta a determinare le condizioni per il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che è stato sospeso a tempo indeterminato a partire dal 15 maggio, nonostante tale servizio risulti fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e trovano nei CAF il punto di riferimento per l'erogazione del servizio,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) introdurre, all'articolo 22, nella parte concernente le assunzioni di personale, elementi di graduale flessibilità riguardo ai vincoli vigenti sulla spesa e sulla dotazione del personale nel settore sanitario, al fine favorire lo sblocco del *turnover* in un settore in cui la carenza di organico, anche per motivi anagrafici, sta mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai LEA;

b) introdurre una disposizione volta a prevedere che il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, fissi le tariffe massime per l'acquisto di quegli ausili di serie che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'*équipe* multidisciplinare, al fine di assicurare un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa;

c) prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

d) prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e

al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica;

e) riconsiderare la disposizione dell'articolo 31 che, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispone che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

f) prevedere una disposizione che consenta tempestivamente il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che risulta sospeso a partire dal 15 maggio, in modo da consentire l'erogazione di un servizio fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate.